



L'Avvisatore

1 ottobre 2021

marittimo

ENI
OMAGGIO



Quindicinale indipendente di informazioni marittime e turistiche, economia mercantile, politiche dei trasporti e dell'ambiente, attività marinare e pesca

6

L'Avvisatore
marittimo

1 ottobre 2021

L'Operatore Tecnico Subacqueo può lavorare soltanto all'interno del porto in cui è iscritto, il caso dell'intervento sulla Costa Concordia

Subacquea industriale, gli attuali limiti di operatività dell'OTS

Valentina Cornacchione

Per iscriversi presso una Capitaneria di Porto in Italia per il rilascio del "Libretto di Ricognizione" è necessaria la qualifica di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo). La profondità stabilita per l'OTS è quella del porto in cui opera, che di solito non ha una profondità considerevole (in media dai tre fino a qualche decina di metri).

Ciò che regolamenta il lavoro del sommozzatore OTS è il Decreto Ministeriale del '79, che spiega come questa figura professionale non ha limiti di profondità ma che deve necessariamente lavorare all'interno del porto in cui è iscritto e relative adiacenze come prevede l'articolo 2 del DM 13.01.1979.

Questo sarà un dettaglio molto importante per una vicenda che affron-

teremo tra poco che ha a che fare con il disastro della Costa Concordia.

Uscendo dal porto, cambia la musica. La figura dell'OTS non è più valida, si parla di Inshore Air Diver. Questa figura lavora nell'ambito delle attività extraportuali fino ai 30 metri di profondità. Il lavoratore inshore si immerge sia in modalità scuba che surface, e per completare il percorso formativo bisogna necessariamente raggiungere un preciso numero di immersioni ed attività in acqua previste per legge. Il passaggio da compiere per diventare Inshore o Offshore Diver sono specificate alla pagina 7 del decreto presidenziale n. 31/2018, frequentando una scuola specializzata.

A tal proposito, in Italia l'unica legge che regolamenta la corretta applicazione delle qualifiche professionali nella subacquea industriale è

stata decretata dalla Regione Siciliana nel 2016, istituendo un Repertorio telematico (unico a livello Nazionale) dei commercial diver finalizzato a promuovere l'attività lavorativa nel settore e riconoscere le relative competenze ed abilità di ogni categoria di lavoratori. Perché serviva una legge? Risposta più ovvia, non c'era. O almeno, c'era una legge a cui si faceva riferimento alle norme di esecuzione (articoli da 204 a 207) del Codice della navigazione del '52 e nel decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979. C'è una vicenda "curiosa" che non tutti sanno ma che vale la pena di esporre e sulla quale riflettere: durante le operazioni di soccorso e ricerca al Concordia nel 2012, c'è stato un fatto documentato dalla Capitaneria di Porto di Livorno sui lavori riguardanti la nave: circa

una ventina di OTS iscritti nei vari dipartimenti lamentavano che la ditta Micoperi non li aveva presi in considerazione per i lavori da svolgere. Visto che il relitto era al di fuori del porto, per legge la ditta in questione non era obbligata ad assumere nessun OTS ma ha valutato e censito singolarmente i sommozzatori secondo le abilità tecniche che essi possedevano in vista di trivellazioni o operazioni effettuate anche a 100 metri di profondità.

Come abbiamo detto prima infatti, l'OTS opera solamente nei porti e nelle sue adiacenze, quindi per operare presso il Concordia sarebbe servita una figura con abilità e competenze superiori.

Da questo documento emerge come la figura dell'operatore subacqueo commerciale aveva e ha necessità di essere delineata, con le dovute diffe-

renze di situazioni ed ambienti, in modo tale da permettere lavoro, competenza e sicurezza non solo alle ditte che assumono, ma anche e soprattutto ai singoli lavoratori che si cimentano in questa professione. Non è raro infatti, purtroppo, vedere OTS svolgere mansioni che non gli appartengono. E' indicativa la lettera scritta da AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) Milano insieme ad Emanouil Kouvakis, Direttore tecnico di Cedifop che ha mandato mesi fa all'Eni, chiedendo di prendere in considerazione solamente il personale iscritto al repertorio per i lavori in Adriatico, per la corretta applicazione della legge 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Le attività che i subacquei avrebbero svolto sarebbero state di ispezione subacquea a profondità maggiori di 30 metri.